

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA AD USO DELL'ARCHIVIO STORICO

1. La biblioteca ad uso all'Archivio storico della diocesi di Milano è nata con la stessa istituzione archivistica ed ha continuato a svilupparsi al suo servizio. È collocata nella stessa struttura dell'Archivio storico e, per questo, ne è responsabile l'Archivista diocesano.
2. Gli orari di apertura, le modalità di accesso e la possibilità di consultazione sono gli stessi dell'Archivio storico. La consultazione è prevista solo in loco. La sala di lettura è un luogo di studio e si deve osservare il silenzio. È affidato all'educazione degli utenti il rispetto delle persone, dei materiali e delle strutture. Per quanto riguarda l'accesso alla sala di studio si faccia riferimento al regolamento dell'Archivio storico della diocesi.
3. La biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni e lasciti. La biblioteca prevede la collocazione nelle proprie strutture di altre raccolte librerie, appartenenti ad altri uffici di Curia, enti ed istituzioni ecclesiastiche.
4. All'atto dell'acquisizione, i volumi vengono contrassegnati con il timbro dell'Archivio storico, evitando alterazioni e danneggiamenti; i volumi, al momento della catalogazione, vengono registrati con un progressivo numero di ingresso.
5. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia, viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del materiale e le ricerche.
6. La biblioteca, come l'Archivio storico, è protetta con sistemi antifurto e antiincendio.
7. Il materiale più prezioso viene conservato in un deposito protetto e viene consultato solo col permesso del direttore.
8. Compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Arcidiocesi, verranno sottoposti a restauro quei volumi che necessitano di tale intervento.
9. La biblioteca effettua la procedura di scarto secondo le normative vigenti.
10. In ottemperanza alla normativa in materia di fotocopie (legge n. 633 del 22/9/1941 e successive modifiche), le fotocopie si intendono per uso personale, effettuate cioè per propri scopi di lettura e studio e non per uso commerciale. La fotocopiazione, a norma di legge, è fissata nel limite massimo del 15% del volume o del fascicolo. Il limite non si applica se le opere sono rare e fuori dai cataloghi editoriali.
11. L'uso della fotocamera digitale è consentito per la riproduzione di testi antichi e di quei volumi per i quali la fotocopiatrice potrebbe essere di danno al volume stesso.
12. Per quanto non compreso nel presente Regolamento, si faccia riferimento a quello vigente dell'Archivio storico diocesano.

Il direttore

don Virginio Pontiggia

Milano, 16 aprile 2024

